

A.S.D.  
COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI



# STATUTO

Adottato dall'Assemblea dei soci in data 01/01/1968  
e da ultimo modificato in data 16 aprile 2013



**Articolo 1**  
**DENOMINAZIONE E FINALITA'**

E' costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI" che ha come scopo la pratica, la diffusione, la didattica e l'organizzazione dell'attività sportiva del tiro con l'arco in modo assolutamente dilettantistico.

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa si conforma ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo, alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e regolamenti della Federazione italiana tiro con l'arco (FITARCO) e a quelli delle federazioni e organismi internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

Eventuali proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati neppure in forma indiretta.

L'Associazione ha durata illimitata, ha sede in Padova e recapito presso la Segreteria.

**Articolo 2**  
**AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE**

Le persone che nei modi e per i fini dell'Associazione intendono farne parte, possono chiedere l'ammissione sull'apposito modulo.

In caso di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo gli aspiranti soci dovranno:

- a) provvedere al pagamento della quota associativa comprensiva del tesseramento alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
- b) depositare i propri dati personali alla segreteria
- c) fornire eventuale certificato medico per la pratica sportiva non agonistica.

**Articolo 3**  
**APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE**

I Soci regolarmente iscritti hanno uguali diritti e doveri nell'accesso alle strutture e all'uso dei beni dell'Associazione secondo il regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

I Soci devono provvedere al rinnovo della loro iscrizione versando la quota associativa comprensiva del tesseramento alla FITARCO in coincidenza agli obblighi federali. Tutti i versamenti ritardati saranno gravati di mora secondo quanto stabilito dalla FITARCO e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per le rispettive quote. I Soci che entrano a far parte della A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani accettano incondizionatamente il presente statuto ed il regolamento sociale.

**Articolo 4**  
**DECADENZA DEI SOCI**

Un Socio cessa di far parte dell'Associazione per:

- a) dimissione volontaria
- b) mancato pagamento della quota sociale
- c) radiazione per grave inadempienza agli obblighi sociali e/o condotta che rechi ostacolo al buon andamento del sodalizio.

I Soci uscenti sono tenuti a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con l'Associazione.

**Articolo 5**  
**OBBLIGAZIONI SOCIALI**

Per le obbligazioni sociali rispondono il fondo comune e, nel caso di insufficienza di questo, ciascun Socio sino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni esercizio.

## Articolo 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci
- c) il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci
- d) i Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea dei Soci
- e) gli organi di gestione specializzati nominati, secondo le necessità, dal Consiglio Direttivo.

Le cariche elettive non sono remunerate ed hanno durata quadriennale.

## Articolo 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione.

Può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea nomina per alzata di mano un Presidente della seduta.

Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale per l'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti.

## Articolo 8 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria elettiva o non è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare con cadenza annuale sulla relazione tecnico-morale-finanziaria del Consiglio Direttivo.

Allo scadere del quadriennio l'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

## Articolo 9 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente e/o dalla metà più uno dei Consiglieri. Tale convocazione può essere richiesta al Consiglio anche dalla metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche allo statuto
- b) elezioni di componenti il Consiglio Direttivo decaduti prima della scadenza naturale
- c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno
- d) scioglimento dell'Associazione

## Articolo 10 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, compilato dal Consiglio Direttivo, è comunicato almeno venti giorni prima dell'assemblea ordinaria e dieci giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto di voto a mezzo raccomandata o mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento.

E' facoltà dei Soci (almeno dieci) richiedere l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno inviandone richiesta scritta almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

**Articolo 11**  
**REQUISITI DI ELEGGIBILITA'**

Tutti i soci hanno diritto a candidarsi per le cariche sociali purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:

- a) essere maggiorenni
- b) essere tesserati da almeno due anni presso l'Associazione
- c) essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si svolgono le elezioni
- d) non avere pendenti condanne per atti dolosi
- e) non essere assoggettati a squalifica o inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte del C.O.N.I. o delle federazioni sportive affiliate
- f) non ricoprire medesime cariche in altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Fitarco e/o negli altri organismi indicati dalla vigente normativa in materia.

**Articolo 12**  
**ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Le candidature alle cariche sociali devono essere comunicate alla segreteria almeno due mesi prima della fine dell'ultimo anno del quadriennio. La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. La Segreteria provvederà ad inviare ai Soci l'elenco delle candidature e l'Assemblea si esprimerà solo su questo elenco.

Le elezioni avvengono mediante votazione segreta.

Risulta eletto a Presidente il candidato che ha riportato la metà + 1 dei voti presenti.

Per le altre cariche risultano eletti i candidati che ottengono il numero maggiore di preferenze nell'ordine. In caso di parità di voti tra due o più candidati che ne comporti l'eventuale esclusione si procederà ad una votazione di ballottaggio solo tra questi candidati.

Nel caso di vacanza, a qualsiasi titolo, di Consiglieri – purché in numero inferiore alla metà degli eletti – si procederà all'integrazione del Consiglio chiamando a farne parte i primi dei non eletti; in caso di rinnovo anticipato di cariche elettive si procederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il reintegro delle cariche; a tale scopo le candidature saranno proposte almeno 30 giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e le elezioni si svolgeranno nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.

**Art. 13**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Eventuali incarichi dei Consiglieri sono stabiliti dal Consiglio stesso.

E' facoltà del Consiglio invitare a riferire, su argomenti specifici, persone che non ne facciano parte.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Verrà tenuto verbale delle riunioni di Consiglio.

Il Consigliere che, salvo cause di comprovata forza maggiore, non intervenga per tre volte anche non consecutive alle riunioni nell'arco dell'anno, decade automaticamente.

Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente
- b) nomina il dirigente responsabile
- c) nomina il segretario
- d) approva le domande di iscrizione
- e) predispone il rendiconto economico
- f) approva il calendario agonistico
- g) predispone la stesura dei programmi tecnici
- h) determina le quote sociali
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali
- j) attua le decisioni dell'Assemblea
- k) pone in essere quant'altro necessario per la gestione dell'Associazione

**Art. 14**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile, congiuntamente al Consiglio, nei confronti dell'Assemblea e della Federazione.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

**Art. 15**  
**REVISORI DEI CONTI**

I Revisori dei conti, massimo due, vengono eletti dall'Assemblea, hanno compiti di controllo sui rendiconti economici consuntivi dell'Associazione e ne relazionano durante l'Assemblea ordinaria.

**Art. 16**  
**DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio decade:

- a) per dimissioni del Presidente
- b) per impedimento definitivo del Presidente
- c) per dimissioni contemporanee della metà + 1 dei Consiglieri
- d) per mancata approvazione della relazione tecnico-morale-finanziaria

**Art. 17**  
**FINANZIAMENTO**

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi da:

- a) quote di affiliazione
- b) contributi del C.O.N.I. e della FITARCO
- c) eventuali altri contributi da Enti Pubblici
- d) sponsorizzazioni
- e) donazioni

**Art. 18**  
**ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio economico iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 19**  
**PATRIMONIO**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio, valutato dai Revisori dei conti congiuntamente al Consiglio Direttivo, verrà devoluto a discrezione dell'Assemblea ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro indicata nell'atto di scioglimento oppure alla FITARCO.

**Art. 20**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FITARCO e, in subordine, le norme del codice civile.